



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO**  
**SEZIONE CIVILE**  
**Ordinanza**

Il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva incamerata all'udienza del 17.4.2019, letti gli atti ed i relativi documenti;

rilevato che [redacted] ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo in via cautelare, che fosse ordinato alla Questura di Bolzano e per essa al Ministero dell'Interno, di procedere all'accettazione delle sue domande di protezione internazionale, nonché di rilascio del permesso di soggiorno, per attesa di determinazione sulla domanda di protezione internazionale da acquisirsi, con relativa richiesta di accesso all'accoglienza istituzionale, senza che gli venisse richiesta documentazione non prevista dalla normativa nazionale;

considerato che la domanda del ricorrente si fonda sulla circostanza che il medesimo risulta essere dimorante a Bolzano, presso apposita struttura di accoglienza e che, pertanto, spetta in capo al medesimo il diritto di presentare domanda di protezione internazionale alla Questura, ove è situato il suo luogo di dimora;

rilevato che la domanda cautelare evidenzia anche il disagio psichico da cui è affetto l'istante, assistito a tal fine dal servizio psichiatrico [redacted] e dal servizio di integrazione sociale, sottolineando, altresì, il diritto del medesimo a vedersi riconosciute le misure di accoglienza previste da parte della normativa di settore di cui al d.lgs. 142/2015 ed al d.lgs. 25/2008, quali enucleate anche dalla Corte di Giustizia della Comunità europea;

vista la comparsa di costituzione della Questura di Bolzano, con la quale la stessa chiede il rigetto della domanda cautelare azionata dal ricorrente, visto che il ricorrente non risulta essere dimorante presso il Comune di Bolzano, bensì, presso il Comune di Milano, risultando documentata la relativa presenza del medesimo in tale città, rilevando la difesa erariale anche la mancata attivazione da parte del medesimo della domanda di protezione internazionale, in via immediata, essendo il ricorrente sul territorio italiano dal 2011, nonché le plurime condanne penali del medesimo, con ordini del Questore di Como e di Bolzano di lasciare il territorio italiano;

osservato che l'art.6 comma I d. lgs. 25/2008 "*la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente*";



## PDF Eraser Free

ritenuto che la dizione espressa di “dimora” fa ritenere al giudicante la valenza ai fini della presentazione della domanda di protezione internazionale di qualsiasi luogo ove l’istante sia accolto, comprensivo di qualsiasi inserimento in strutture di accoglienza per migranti; ritenuto, quindi, infondato l’assunto della difesa erariale, con riferimento alla asserita dimora del ricorrente presso il Comune di Milano, non risultando più ivi dimorante;

considerato che non trova fondamento, pertanto, il rifiuto della Questura di accettare la domanda di protezione internazionale sulla base del fatto che il richiedente non risulti dimorante presso Bolzano, risultando provato peraltro, il detto rifiuto dalla escussione della informatrice sentita durante l’udienza del 17.4.2019;

ritenuto che risulta documentata un’unica condanna penale del ricorrente per spaccio di sostanze stupefacenti, con pena sospesa, la quale non può far ritenere, di per sé sola, la sussistenza di un pericolo per lo Stato italiano, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 4 del d.lgs 286/1998, dovendosi valutare anche l’assenza di altre condanne o di comportamenti di che possono costituire sicuro indice di pericolosità di trattenimento dell’istante sul territorio italiano, unitamente all’inserimento del medesimo ed alla situazione personale;

osservato che sussiste una integrazione dell’istante unitamente a condizione patologica quale documentata dalla documentazione medica dimessa in allegato al fascicolo telematico;

ritenuti tali fatti dirimenti al fine di riconoscere all’istante il diritto di rimanere sul territorio italiano;

considerato, quanto alla tardività nella presentazione della domanda di protezione internazionale che la medesima ben può essere presentata anche a distanza di tempo dall’ingresso nel territorio italiano, ai sensi della lettura del disposto di cui all’art. 4 del d.lgs. 251/2007, per motivi di carattere sopravvenuto;

osservato, pertanto che deve essere confermato il provvedimento adottato inaudita altera parte, con compensazione delle spese processuali, vista la peculiarità del caso;

### **p.q.m.**

Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, sulla domanda cautelare azionata da , disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione così provvede:

-Conferma il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 21.3.2019, ordinando alla Questura di Bolzano di far formalizzare al ricorrente la sua domanda di protezione internazionale, con tutti gli adempimenti previsti dalla relativa normativa di settore;

-Compensa tra le parti le spese processuali;

Trento li 4/5/2019

**IL GIUDICE**

Dott. Marco Tamburrino

